

RELAZIONE AMMINISTRATIVA

NOTE PRELIMINARI

(Situazione generale dell'Ente alla data della presente relazione)

Il Fondo Pensioni Sicilia è stato normativamente istituito e previsto dall'art. 15 della Legge Regionale n 6/2009 per l'erogazione dei trattamenti pensionistici spettanti al personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della Legge regionale n. 21/86.

Qualificato dal comma 2 dell'art 15 della Legge Regionale n 6/2009 come “ente pubblico non economico”, risulta individuato dal D.P. Reg. n. 14 del 23 dicembre 2009 quale “ente pubblico sottoposto a vigilanza e controllo della Regione” cui, in ragione dell'attività svolta che ne caratterizza la natura di “ente previdenziale”, si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici.

Nel corso dell'esercizio 2011 l'Ente ha completato il percorso di realizzazione della propria struttura organizzativa ed istituzionale, conseguendo la propria autonomia contabile e finanziaria.

Dal 2012 l'Ente si è reso completamente autonomo sotto il profilo amministrativo, finanziario e contabile abbandonando definitivamente il sistema della spesa delegata mediante aperture di credito, precedentemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Con Decreto del Presidente della Regione datato 8 maggio 2017, è stato rinnovato il Collegio dei Revisori dei Conti previsto dall'art. 10 del Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14.

Il Garante per l'erogazione delle prestazioni del Fondo di cui all'art. 12 del D.P.Reg. 23 dicembre 2009, n. 14, è stato nominato con Decreto Presidenziale n. 140 del 13 aprile 2017 nella persona del Dott. Dall'Acqua Claudio, magistrato in quiescenza.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, risulta nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 264 del 03/05/2019.

Con decreto del Presidente della Regione n. 477 del 13/09/2018 il Dr. Bellomo Fulvio è stato nominato Commissario straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, con i poteri di Presidente e di Consiglio di Amministrazione, fino al 14 ottobre 2018; con successivo decreto del Presidente della Regione n.694 del 23/11/2018 il Dr. Bellomo Fulvio è stato riconfermato senza soluzione di continuità, al fine di garantire l'attività gestionale del Fondo fino all'approvazione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente medesimo.

Con delibere del Commissario Straordinario n. 34 del 31/07/2018, n. 37 del 02/08/2018, n. 41 del 26/09/2018 e n. 49 del 07/11/2018 è stato approvato il nuovo funzionigramma dell'Ente che è entrato in funzione a decorrere dal 01 dicembre 2018.

Per l'affidamento del servizio di cassa, verificata la fattibilità sotto l'aspetto giuridico, per evidenti ragioni di economicità e di opportunità, l'orientamento dei vertici dell'Ente è stato quello di non procedere autonomamente con un'apposita propria procedura di gara ma di affiancarsi “in tandem” a quella già istruita dalla Regione.

A seguito dell'esperimento della procedura di gara ad evidenza pubblica, con verbale del 20 dicembre 2010, il Ragioniere Generale della Regione Siciliana aveva assegnato il servizio di Cassa per l'Amministrazione Regionale e per il Fondo Pensioni Sicilia, all'Istituto di Credito UNICREDIT s.p.a..

Dopo la stipula della convezione relativa all'Amministrazione Regionale, sottoscritta in data 4 febbraio 2011, in data 11 marzo 2011, era stata stipulata una apposita distinta convenzione di cassa per il Fondo Pensioni Sicilia in quanto, per la differente disciplina giuridica e di scopo delle due amministrazioni, la convenzione principale della Regione non si adatta compiutamente alle

esigenze gestionali del Fondo Pensioni Sicilia, implicando la stipula di una distinta convenzione integrativa a quella principale disciplinante il rapporto tra UNICREDIT s.p.a. e l'Ente al fine di regolamentare gli aspetti di dettaglio in aderenza alle specificità del Fondo.

La sede prescelta di tenuta del servizio di cassa è l'Agenzia di UNICREDIT s.p.a. n. 22101 "Palermo Da Vinci A", presso la quale sono stati inizialmente aperti due conti distinti in relazione alle gestioni separate previste dall'art. 13 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14.

Un ulteriore conto corrente di tesoreria dell'Ente è stato successivamente acceso in data 28 marzo 2013 per la gestione delle altre attività istituzionali "Gestione prestiti" introdotta dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 che ha aggiunto all'articolo 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis. Con l'art. 7 della L.R. 17 maggio 2017 n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 i commi 14 ter e 14 quater.

In vista dello scadere della convenzione di cassa stipulata per il periodo 2011/2015, con Decreto n. 2160 del 28 settembre 2015, il Ragioniere Generale della Regione ha indetto la gara a procedura aperta, finalizzata all'affidamento del servizio di Cassa della Regione Siciliana e del Fondo Pensioni Sicilia per il periodo 2016-2020.

A seguito dell'esperimento di gara, con Decreto del Ragioniere Generale della Regione n. 3444 del 30 dicembre 2015, il Servizio di Cassa per l'Amministrazione Regionale e per il Fondo Pensioni Sicilia è stato assegnato in via definitiva all'Istituto di Credito UNICREDIT s.p.a. .

In data 27 gennaio 2016, tra UNICREDIT s.p.a. da una parte, la Regione Siciliana ed il Fondo Pensioni Sicilia dall'altra, è stata sottoscritta la convenzione principale per il periodo 2016/2020 che è stata acquisita al rep. n. 341 del 27/01/2016 ai rogiti della Ragioneria Generale dell'Assessorato dell'Economia.

Con deliberazione n. 3 del 27 gennaio 2016, il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ha approvato lo schema della Convenzione integrativa relativa alla gestione del servizio di cassa del Fondo Pensioni Sicilia per il periodo 2016/2020.

Con riguardo agli aspetti contabili l'annoverazione del Fondo Pensioni Sicilia tra gli "enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione" ha reso applicabile, sin dal momento della sua costituzione, il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n.97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n.729.

Successivamente, con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", le cui disposizioni sono applicabili in Sicilia a partire dall'esercizio 2015.

Pertanto il Fondo Pensioni Sicilia fin dall'esercizio finanziario 2016 ha provveduto ad adeguare i propri schemi di bilancio ai principi contabili introdotti dalla nuova normativa contenente la riforma contabile, mentre, limitatamente agli aspetti da questa non espressamente disciplinati, continua ad applicarsi quella previgente (D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. 29 maggio 2006, n. 729).

Il Regolamento di contabilità dell'Ente, inizialmente adottato dal CDA con delibera n. 18 del 9 giugno 2011, dopo un lungo e tortuoso iter di modifiche volte al suo perfezionamento, è stato definitivamente approvato dall'Amministrazione Vigilante con nota prot. n. 49712 del 10 aprile 2014.

Con l'entrata in vigore della riforma contabile introdotta dal D.lgs n. 118/2011 il regolamento di contabilità deve essere aggiornato uniformandosi alle nuove disposizioni.

A tal fine, la proposta del nuovo regolamento è stata presentata dal Servizio 5 Bilancio, Ragioneria e Programmazione Economica al Direttore unitamente a proposta di deliberazione Commissariale, in data 8 maggio 2017; l'iter di approvazione del regolamento è dunque ancora in fase di svolgimento.

L'iter di approvazione del regolamento di contabilità è previsto dall'art. 53, comma 5, della L.R. 28 dicembre 2004 n. 17 che prevede *“Ai regolamenti degli enti vigilati recanti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, per il parere tecnico contabile dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta.”*.

La peculiare connotazione del Fondo come *“ente previdenziale”*, ai sensi dell'art. 15 della Legge Regionale n. 6/2009, ha assunto per la gestione pensionistica strettamente di propria competenza (c.d. *“contratto 2”*) un sistema finanziario di gestione del tipo *“a capitalizzazione”*. Tale sistema fa ricadere tra le attività istituzionali dell'Ente anche quella della gestione del patrimonio derivante dall'accumulo della contribuzione (ai sensi dell'art. 15, comma 9, L.R. 6/2009 ed art. 15 D.P. Reg. n. 14/2009) e dal trasferimento dei montanti contributivi da parte della Regione (ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, L.R. 6/2009).

Il primo Piano di Investimenti Finanziari per l'individuazione delle linee strategiche e di indirizzo della gestione patrimoniale è stato approvato dal CIV con deliberazione dell'8/3/2012.

Il volume annuo di risorse disponibili da destinare all'investimento finanziario ed affidare in gestione è stato stabilito nel disciplinare di gara in 130 milioni di euro mentre la durata dei contratti con gli aggiudicatari in anni 6.

Sulla base delle linee di indirizzo definite nel Piano Pluriennale degli Investimenti Finanziari, al fine di individuare un apposito gestore esterno, sulla GUCE - S n. 82 del 27.04.2012 e sulla GURS n.18 del 04/05/2012, è stato pubblicato il bando di gara della procedura di evidenza pubblica per *“l'affidamento del servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo Pensioni Sicilia”* il cui espletamento è stato avviato in data 12 settembre 2012.

La gara, di valenza comunitaria, è stata indetta nella forma della procedura aperta ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e s. m. i. ed in base all'art. 83 dello stesso D.Lgs n. 163 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A seguito dell'espletamento di detta gara, giusti verbali rep. 18 del 12/09/2012 e rep. 19 del 17/10/2012, approvati con D.D.S. n.3129 del 7/11/2012, è stata individuata quale aggiudicatrice del servizio *“UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A”*.

Al Gestore *“UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A”*, prima con determinazione numero 3129 del 7/11/2012 a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio Provveditorato e Servizi Generali, è stata assegnata in via definitiva nella percentuale del 60% (pari a 78 milioni di euro) dell'importo a base asta la gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo; successivamente il Consiglio di Amministrazione del Fondo con delibera n. 35 del 26/11/2015, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 13 del disciplinare di gara e nelle more dell'individuazione del secondo gestore, si è determinato a procedere al conferimento anche al restante 40% (pari a 52 milioni di euro) dell'importo.

Successivamente, sulla GUCE – 2013/S093-158724 del 15 maggio 2013 è stato pubblicato il bando di gara della procedura di evidenza pubblica per l'individuazione del secondo gestore.

Nonostante l'avvio della seconda procedura di gara, con nota 29729 del 18 luglio 2013 il Servizio Patrimonio, Provveditorato e SS.GG. dell'Ente ha comunicato che, relativamente al suddetto bando, nessuna offerta è pervenuta entro i termini di scadenza.

Stante la mancata individuazione del secondo gestore e le mutate condizioni dei mercati finanziari che hanno reso non realisticamente attuabile l'inserimento nel disciplinare di gara della previsione di un minimo garantito, nessuna ulteriore procedura di gara è stata riproposta dall'Ente.

Tra le forme di investimento accessibili all'Ente è stata introdotta dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 (che ha aggiunto all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis) anche una gestione di tipo creditizio.

Secondo tale norma *“Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del D.P. Reg. 14 del 23 dicembre 2009 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.”*

Tale gestione si profila complementare alla gestione patrimoniale operando, nel limite stabilito dalla norma, una valorizzazione alternativa del surplus di risorse finanziarie eccedenti le normali necessità del fondo destinate alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Ai prestiti erogati dal Fondo Pensioni Sicilia si applicano le regole statuite dal DPR n. 180/1950 in materia di cessione del 5° (come modificato dalla Legge n.80 del 2005 e dalla legge n. 266 del 2005).

Detta tipologia di prestazioni si ispira al modello della gestione creditizia dell'INPDAP (oggi incorporato nell'INPS) istituita con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, (all'art. 1, comma 245) e regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 463 del 28 luglio 1998, e si informa al principio di temperare l'obiettivo istituzionale di valorizzare la contribuzione degli iscritti con l'altra missione istituzionale di erogare, in favore dei fruitori previsti dalla norma, prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato.

La possibilità di concedere prestiti al personale della pubblica amministrazione è stata inizialmente prevista dall'art 59, comma 1, punto 4), del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (*“Approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale negli enti pubblici ...”*).

In funzione della qualificazione della natura assistenziale di detta attività, analogamente a quanto già previsto per l'INPS ex gestione INPDAP, i prestiti concessi dal Fondo Pensioni Sicilia ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 non configurano attività finanziaria sottoposta a riserva di autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza sul settore creditizio (Banca d'Italia) ai sensi del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

La gestione amministrativa dei prestiti concessi ha comunque evidenziato diversi aspetti di problematicità connessi non soltanto alla carenza di risorse umane e materiali per la gestione della stessa, soprattutto in rapporto alle occorrenti specializzazione e professionalità tipiche di un operatore creditizio di cui l'Ente, per sua natura, non può disporre.

È auspicabile, pertanto, che la gestione amministrativa e contabile di detta attività venga informatizzata oltre che potenziata.

Di recente, altre due fattispecie di concessione di prestiti sono state introdotte dall'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8, in aggiunta a quelle già previste dal comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6:

- **comma 14 ter** - concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in quiescenza per la concessione di finanziamenti in misura non superiore al 90% delle somme spettanti e non ancora percepite a titolo di indennità di buonuscita o di TFR previa cessione del relativo credito ai sensi degli artt. 1267 e seguenti del codice civile;
- **comma 14 quater** - concessione di Prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio destinati a studi universitari e post universitari dei propri figli.

Il comma 14 quater introduce una specifica categoria di prestiti “agevolati” rivolti a tutto il personale regionale, finalizzati alla copertura delle spese per studi universitari e post universitari

sostenute per i figli, la cui connotazione assistenziale li assimila come fattispecie a quelli previsti dal comma 14 bis.

Invece, il comma 14 ter introduce una nuova fattispecie di prestiti rivolti al “*personale regionale collocato in quiescenza*” subordinati “*alla cessione, ai sensi degli articoli 1267 e seguenti del codice civile, da parte del richiedente, in favore del Fondo pensioni Sicilia, del credito vantato a titolo di indennità di buonuscita o del trattamento di fine rapporto maturato*”.

Poiché per quest’ultima fattispecie non è apparso altrettanto ovvio che non si tratti di attività finanziaria sottoposta a riserva di autorizzazione ai sensi del T.U. bancario, l’Ente ha richiesto il rilascio di un apposito parere all’Avvocatura dello Stato con nota prot. n. 39537 del 14/12/2016 e, successivamente, direttamente alla Banca d’Italia con nota prot. n. 18437 dell’08/05/2017.

Non avendo ricevuto riscontro al parere richiesto, l’Ente non ha ancora adottato il regolamento di attuazione, la cui proposta è stata preventivamente predisposta dal servizio 4 “*Investimenti e prestiti*” con nota prot. n. 19073 del 11/05/2017, nelle more e nell’ipotesi di un responso affermativo.

A seguito della mutata situazione dei mercati finanziari avvenuta negli ultimi anni, che ha evidenziato la persistenza di tassi di rendimento negativi per gli investimenti a capitale garantito, nonché tassi di rendimento decrescenti per gli investimenti di natura immobiliare, il Piano degli Investimenti Finanziari (precedentemente approvato dal CIV con deliberazione dell’8/3/2012), nonché lo stesso art. 15 D.P. Reg. n. 14/2009, appaiono superati ed obsoleti, inadeguati ad assorbire la crisi sistemica per la definizione di strategie di investimento in rapporto agli scenari che si prefigurano e risultano inadeguati per il raggiungimento dei rendimenti minimali occorrenti per mantenere in equilibrio la gestione pensionistica obbligatoria.

A tal fine sarà necessario che il legislatore regionale, nell’ambito di una più generale revisione del D.P. Reg. n. 14/2009, ridefinisca l’art. 15 del regolamento adeguando la previsione normativa alle nuove regole già disposte a livello nazionale per i fondi pensione al fine di consentire agli stessi l’ottenimento di rendimenti di equilibrio con diversificazione degli impieghi e riduzione del rischio nell’ambito di strategie di Asset Allocation Management.

In tal senso, nelle gestioni “a capitalizzazione” alle strategie di Asset Allocation Management, volte ad ottimizzare gli impieghi, deve essere associato il *bilancio tecnico attuariale* indispensabile per la definizione degli obiettivi di breve, medio e lungo termine assunti dal Fondo e la taratura della strategia di investimento adottata in relazione agli stessi.

La redazione del bilancio tecnico attuariale è prevista dagli artt. 87 e 88 del testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D. P. Reg. 29 maggio 2006, n. 729, mentre, l’art.5, comma 1, del D.P. Reg. n. 14/2009 dispone che l’Amministrazione Vigilante ne prenda formalmente atto (atteso che trattasi di un mero documento tecnico non avente valenza autorizzatoria di spesa).

Con D.D. n. 685 del 10/03/2014 è stato approvato l’Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico esterno per l’elaborazione e redazione del bilancio tecnico attuariale, ex artt.87 e 88 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97.

A seguito dell’espletazione della procedura di selezione, con verbale del 05 Giugno 2014, la Commissione esaminatrice ha individuato, quale aggiudicatario dell’incarico, lo Studio Attuariale Orrù & Associati il cui contratto, approvato con D.D. n. 3601 del 18 novembre 2014, è stato stipulato in data 10 ottobre 2014.

Le specifiche richieste per la redazione del bilancio tecnico attuariale sono le seguenti:

- arco temporale di 50 anni;
- distinta elaborazione per le gestioni pensionistiche relative:

1. al personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. “contratto 1”);
 2. al personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. “contratto 2”);
- distinte ipotesi specifiche relative agli effetti del turn-over sulla popolazione attiva degli iscritti attivi alla gestione previdenziale:

Per la **Gestione Pensionistica “contratto 1”** il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “*a ripartizione*” e la spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Questa gestione si prospetta a tempo definito e andrà a completarsi con l’esaurimento della relativa popolazione di pensionati.

La **Gestione Pensionistica “contratto 2”** si caratterizza, invece, per l’utilizzo del sistema finanziario di gestione del tipo “*a capitalizzazione*”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nel trasferimento da parte della Regione Siciliana della contribuzione e dei montanti contributivi del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

La riforma pensionistica introdotta dagli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n.9, comportando effetti sulla maturazione dei requisiti di pensionabilità per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all’art. 10, commi 2 e 3, della L. R. 9 maggio 1986 n. 21, ha alterato le dinamiche attuariali e le condizioni di equilibrio della Gestione Pensionistica “*contratto 1*”.

Di conseguenza, il documento inizialmente predisposto dallo Studio Attuariale è stato aggiornato in relazione all’esigenza di inserire nel bilancio tecnico le ulteriori e nuove valutazioni discendenti dal mutato quadro normativo regionale in materia previdenziale derivante dall’attuazione degli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Sotto l’aspetto della valenza informativa, il bilancio tecnico redatto per le gestioni pensionistiche del Fondo Pensioni Sicilia (sia quella propria “contratto 2” sia quella amministrata “contratto 1”), assolve pienamente alla sua funzione costituendo un riferimento fondamentale sia per le politiche previdenziali sia per le politiche regionali attinenti al personale.

Dall’esame del documento non può essere disconosciuto l’impatto negativo degli effetti deleteri prodotti dalle pregresse politiche previdenziali per il pubblico impiego che prevedevano la possibilità di pensionamenti anticipati ed il metodo di calcolo retributivo.

Ciò si evidenzia precipuamente nel caso della gestione pensionistica “contratto 1” per la quale, pur essendo “ad esaurimento” risulta palese ed evidente una cronica situazione di squilibrio.

Sulla base del tasso di sostituzione lordo previsto nel 2060 (pari a 63,9) che si evince dal rapporto annuale n. 16/2015 della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) nel quale si illustrano le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico, emerge che:

1. la gestione “contratto 1”, il cui sistema finanziario è “*a ripartizione*”, permane costantemente in una situazione di squilibrio poiché il saldo corrente tra contribuzione annua e monte pensioni è sempre negativo.

Ciò è spiegabile non soltanto in funzione degli effetti delle pregresse politiche previdenziali ma anche in relazione alla circostanza essenzialmente tecnica per cui la gestione “contratto 1” procede ad esaurimento (il personale in servizio si esaurisce nell’anno 2044 mentre il personale in quiescenza nell’anno 2082);

2. nella gestione “contratto 2”, il cui sistema finanziario è “*a capitalizzazione*”, la condizione di equilibrio regge su tutto l’orizzonte temporale. Il saldo contributivo corrente risulta positivo

sino all'anno 2031 e dal 2055 in poi. Nell'intervallo dal 2032 al 2054 il saldo corrente assume valori negativi che, tuttavia, trovano copertura finanziaria nel patrimonio accumulato il cui valore minimo non scende al di sotto dei 600 milioni di euro.

Il Bilancio tecnico Attuariale è stato adottato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 12 dell'8 aprile 2016 e successivamente approvato con nota assessoriale prot. n. 114791 del 14 settembre 2016 dall'Amministrazione Vigilante (Serv. 18 del Dipartimento della F.P. e del Pers.).

CONTESTO NORMATIVO

L'art. 15 della Legge Regionale n 6/2009, nel prevedere l'istituzione di un apposito Fondo per il trattamento pensionistico del personale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della L.r. 21/86, riforma in modo sostanziale la gestione del sistema previdenziale dei dipendenti della Regione Siciliana.

L'intento di detta riforma, fatto proprio dal legislatore regionale, è stato quello di migliorare la gestione del sistema pensionistico dei dipendenti regionali apportando elementi innovativi distintivi rispetto al resto del pubblico impiego e di svincolarla progressivamente dalla gestione del bilancio regionale.

L'esigenza di "terziarizzare" la gestione della previdenza, fatta propria dal legislatore regionale con la previsione dell'art. 5 della L.R. 2/2002, non è che la naturale conseguenza della preoccupazione di separare la gestione della previdenza da quella del bilancio.

Infatti, la gestione previdenziale dei trattamenti di pensione deve essere curata da una struttura specializzata con una gestione dedicata senza possibilità di commistione con la gestione del bilancio regionale.

L'istituzione del Fondo di cui all' art. 5 della L.R. 2/2002 e l'adozione implicita di un sistema finanziario "a capitalizzazione" per il personale del "contratto 2", comportante l'accumulo reale della contribuzione, costringe la Regione Siciliana, con una sorta di risparmio forzato, a distogliere dal proprio bilancio risorse che altrimenti sarebbero assorbite dalla spesa pubblica corrente.

Inoltre, a parte la clausola di salvaguardia di cui al comma 14 dell'art. 15 della Legge 14 maggio 2009 n. 6, l'accantonamento reale delle contribuzioni annue rappresenta la migliore garanzia per il pagamento delle pensioni future dei dipendenti regionali.

Con il Decreto Presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14 è stato approvato il Regolamento di attuazione del comma 11 dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "*Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana*".

Il comma 2 dell'art. 2 del D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n. 14 prevede che "*Al Fondo si applicano, in quanto compatibili con la normativa regionale, le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie affidate ad enti pubblici e, in materia di contabilità e bilancio, le disposizioni di riforma della contabilità finanziaria pubblica introdotta dal decreto Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, coordinate con il decreto Presidente Regione siciliana del 29 maggio 2006, n. 729, secondo il nuovo regolamento di contabilità finanziaria pubblica introdotto dall'articolo 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione*".

All'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 è stato aggiunto il comma 14 bis dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26 che ha introdotto la "Gestione Prestiti".

Con l'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della

L.R. n. 6/2009 i commi 14 ter e 14 quater che prevedono due ulteriori fattispecie di concessione di prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ed in quiescenza.

Con gli articoli 51 e 52 della l.r. 7 maggio 2015, n.9 e s.m.i. il legislatore regionale è intervenuto sul sistema pensionistico dei dipendenti regionali, imprimendo, da un lato, una accelerazione al processo di armonizzazione dello stesso con il sistema pensionistico statale (già peraltro avviato con le leggi regionali n. 21/1986 e n. 21/2003), e, dall'altro, procedendo ad una riduzione degli organici del personale regionale in servizio attraverso un sistema di prepensionamenti, con una finestra di 5 anni (2015 – 2020)".

I prepensionamenti previsti dagli artt. 51 e 52 della Legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si fondano sugli effetti che le norme citate producono sulla maturazione dei requisiti di pensionabilità per il personale regionale destinatario delle disposizioni di cui all'art. 10, commi 2 e 3, della L. R. 9 maggio 1986 n. 21.

Si è in presenza di una norma transitoria, il cui campo di applicazione è circoscritto alla categoria del personale regionale c.d. "contratto 2", che, nell'ambito del percorso di armonizzazione con la normativa statale, eccezionalmente deroga alla disciplina generale.

Con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2014 il legislatore regionale ha recepito i Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*".

Successivamente, con l'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 il legislatore ha previsto che le disposizioni dei citati decreti legislativi, seppur con alcune deroghe e con i rinvii consentiti dalla disciplina generale, si applicano alla Regione Siciliana ed ai suoi enti ed organismi strumentali (esclusi quelli sanitari, normati con la legge regionale n. 5 del 2014 – art. 47, comma 12) con decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La recente riforma in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali (D.Lgs. n. 118 del 2011 e n. 126 del 2014) muove da esigenze di coordinamento della finanza pubblica (postulando basi conoscitive omogenee e comparabili) e di attuazione di disposizioni comunitarie.

Tale adeguamento dell'ordinamento regionale al processo di armonizzazione nazionale dei sistemi contabili non rappresenta però un mero fatto tecnico di ragioneria pubblica, ma implica, invece, un profondo cambiamento organizzativo e culturale delle Amministrazioni come, peraltro, emerge con evidenza in sede di concreta attuazione dei principi contabili generali ed applicati (allegati 1 e 4 al decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.).

Infatti, la contabilità armonizzata si inserisce in un ampio processo di ristrutturazione dei sistemi di misurazione, controllo e valutazione della gestione e dei processi decisionali pubblici con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il processo della programmazione.

Il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato predisposto nel rispetto della riforma contabile di cui ai Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. ed in conformità ai principi contabili generali ed applicati contenuti negli allegati 1 e 4 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle leggi di stabilità regionale.

Tuttavia, se da un punto di vista formale agli enti regionali vigilati è stato imposto con l'art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 l'adeguamento alla nuova normativa contabile, non può sottacersi che sotto l'aspetto sostanziale gli enti regionali non sono stati dotati degli strumenti informatici necessari per il recepimento concreto ed operativo della riforma in fase gestionale.

La maggior parte degli enti regionali e, segnatamente, il Fondo Pensioni Sicilia, utilizzano o hanno utilizzato come procedura contabile il SICER (Sistema Informativo Contabile Enti Regionali)

procedura telematica di proprietà della Regione, software gestito da Sicilia e-Servizi S.p.A. (società partecipata e controllata dalla Regione Siciliana).

Detta procedura contabile, mai collaudata dalle informazioni assunte, per quanto fruibile con limitazioni, non è aggiornata alla nuova normativa contabile di cui al D.Lgs 118/2011.

Il Fondo Pensioni, interpellando sul punto Sicilia e Servizi SpA, ha sempre ricevuto dinieghi in ordine alla possibilità dell'aggiornamento del software.

Il mancato adeguamento della procedura contabile SICER, nella fase di predisposizione dei documenti contabili di sintesi, ha comportato il notevole ritardo accumulato nella predisposizione dei principali documenti contabili (Rendiconto Generale e Bilancio di Previsione) nonché per l'ufficio contabile l'arduo compito di procedere alle nuove riclassificazioni richieste dalla riforma ex D.lgs. n. 118/2011 avvalendosi non del software dedicato ma di fogli elettronici appositamente costruiti, mentre, costringe l'Ente, in fase operativa gestionale ad avvalersi di un software tarato sulla precedente normativa, vanificando di fatto l'obiettivo sostanziale del legislatore di rafforzare il processo della programmazione.

Il Fondo Pensioni Sicilia - servizio "Ragioneria e Programmazione" ha ripetutamente denunciato agli uffici competenti con le note prot.16559 del 27 maggio 2015, n. 23085 del 21 luglio 2015, n. 27331 dell'8 settembre 2015, n.40685 del 31 dicembre 2015, n.22398 del 28 giugno 2016, n..18343 del 8 maggio 2015, n..25192 del 22 giugno 2017, n.29170 del 25 luglio 2017, l'imprescindibilità dell'aggiornamento della procedura informatica/telematica SICER in uso presso gli enti sottoposti a vigilanza e controllo della Regione al fine di consentire il concreto materiale recepimento operativo della riforma contabile, introdotta dal citato D. Lgs n.118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni, precisando che in mancanza dell'adeguamento necessario resta preclusa la possibilità del recepimento degli aspetti della citata riforma strettamente connessi alla gestione operativa del bilancio del Fondo Pensioni Sicilia.

A tal proposito solo nel 2018 il Fondo Pensioni Sicilia, a seguito dell'esperimento di apposita procedura negoziale, si è dotato di una nuova procedura informatica denominata "URBI", idonea al recepimento delle innovazioni contabili introdotte dal D. lgs n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni e che tale procedura, dopo un breve periodo di testing, è stata utilizzata compiutamente dal 1 settembre 2018 (giusta nota prot. 27431 del 29 agosto 2018); parimenti dalla medesima data è intervenuta la cessazione dell'utilizzo delle procedure contabili attraverso l'applicativo SICER.

GESTIONI AMMINISTRATE DALL'ENTE

Ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 (come modificato dall' art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26), e dell'art.4 "Attività del Fondo" del regolamento del Fondo, approvato con D. P. Reg. 23/12/2009 n. 14, l'Ente persegue tutte le finalità inerenti all'erogazione di prestazioni previdenziali di natura obbligatoria e precisamente:

- 1. Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 1) o dei loro aventi diritto.*
- 2. Gestione prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
- 3. Gestione prestazioni previdenziali per Trattamenti di Fine Servizio in favore del personale regionale in regime di buonuscita (o TFS comunque denominato).*
- 4. Gestione della contribuzione relativa al personale regionale, assunto a tempo determinato e svolgente funzioni di natura pubblicistica, versata al Fondo in conformità del parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 11870 / 58.10.11 del 22 aprile 2010;*

5. *Gestione patrimoniale del fondo finalizzata alla copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).*
6. *Gestione prestiti*
7. *Gestione funzionamento*

Gestione Pensionistica “contratto 1”

Il Fondo per i dipendenti del “*c.d. contratto 1*” (personale destinatario delle disposizioni di cui al comma cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21) provvede, con oneri a carico dell'Amministrazione Regionale, alla gestione amministrativa, contabile, nonché al relativo pagamento dei trattamenti di pensione (diretti, indiretti e di reversibilità), anche integrativi o sostitutivi.

La *Gestione Pensionistica “contratto 1”* si qualifica per la circostanza che il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “*a ripartizione*”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana.

Questa gestione si prospetta a tempo definito e andrà a completarsi con l'esaurimento della relativa popolazione di pensionati.

Si riporta di seguito, *il numero dei pensionati alla data del 31.12.2018 ed il costo per la finanza regionale nel 2018:*

Contratto 1 (secondo e terzo comma art. 10 L.R. n. 21/86)

Personale regionale	nr. 16.691
Personale AST e AAPIT	nr. 141
Personale statale Assegno Integrativo	nr. 29
Personale ex EAS	nr. 263
Personale Consorzio ASI	nr. 9
Totale	nr. 17.133

(dati pubblicati a marzo 2019 - “Rapporto sulla Spesa pensionistica della Regione Siciliana – Anno 2018”)

Contratto 1- Costo a carico della finanza regionale

Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità del personale regionale	€ 625.826.192,73
Indennità integrativa personale sopresse AST e AAPIT	€ 2.557.045,44
Assegni integrativi personale statale in posizione di comando presso la regione collocato in pensione periodo 1984 - 1985	€ 420.637,88
Trattamento sostitutivo ex dipendenti EAS (comma 1 art. 67 L.r. n. 9/2015)	€ 841.605,83
Rideterminazioni pensioni	€ 1.745.090,15
Trattamento di pensione diretta e di reversibilità personale consorzio ASI (art. 14 L.r. 16/2017)	€ 316.472,12
Totale	€ 631.707.044,15

(dati pubblicati a marzo 2019 - “Rapporto sulla Spesa pensionistica della Regione Siciliana – Anno 2018”)

Gestione Pensionistica “contratto 2”

Il Fondo per i dipendenti del “c.d. contratto 2” (personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21) provvede, con oneri a proprio carico, all’attribuzione e al relativo pagamento delle pensioni (dirette, indirette e di reversibilità), delle indennità per una sola volta in luogo di pensione, nonché alla gestione delle posizioni assicurative con l’adozione dei relativi provvedimenti (ricongiunzione, riscatto, costituzione di posizione assicurativa).

La *Gestione Pensionistica “contratto 2”* si caratterizza, invece, per l’utilizzo del sistema finanziario di gestione del tipo “a capitalizzazione”.

La spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nel trasferimento da parte della Regione Siciliana della contribuzione e dei montanti contributivi del personale regionale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21.

Il surplus delle risorse finanziarie di questa gestione, non immediatamente utilizzate per le prestazioni pensionistiche, pur mantenendo il vincolo di destinazione, forma oggetto di impiego transitorio mediante la *Gestione Patrimoniale* e la *Gestione Prestiti*.

Si riporta di seguito, *il numero dei pensionati alla data del 31.12.2018 ed il costo per la finanza regionale nel 2018:*

Contratto 2 (primo comma art. 10 L.R. n. 21/86)

Personale regionale	nr. 945
---------------------	---------

(dati pubblicati a marzo 2019 - “Rapporto sulla Spesa pensionistica della Regione Siciliana – Anno 2018”)

Contratto 2- Costo a carico della finanza regionale

Trattamenti di pensione diretta, indiretta e di reversibilità del personale regionale (primo comma art. 10 L.r. n.21/86)	€ 26.582.142,38
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

(dati pubblicati a marzo 2019 - “Rapporto sulla Spesa pensionistica della Regione Siciliana – Anno 2018”)

Gestione Previdenziale per i Trattamenti di Fine Servizio

Il Fondo per tutti i dipendenti provvede, con oneri a carico dell’Amministrazione Regionale, alla liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Nel caso della *Gestione Previdenziale per i Trattamenti di Fine Servizio* il sistema finanziario di gestione utilizzato è del tipo “a ripartizione” e la spesa per le prestazioni istituzionali di tale gestione trova copertura finanziaria nei trasferimenti da parte della Regione Siciliana come stabilito dal comma 8 dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6.

A tale gestione risultano iscritti i dipendenti regionali non rientranti nel regime di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) disciplinato dall’art. 2120 c.c. introdotto per i dipendenti pubblici dalla Legge 335/1995 cui si è data attuazione con i D.P.C.M. del 20/12/1999, e del 02/03/2001.

Gestione patrimoniale

La *Gestione patrimoniale* è direttamente collegata alla *Gestione Pensionistica “contratto 2”* in quanto è diretta alla valorizzazione del surplus di risorse finanziarie che si rendono disponibili oltre la copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Dopo la modifica dell’art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 in dipendenza dell’art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n. 26, il volume annuo di risorse assegnato a tale gestione è commisurato all’80% della contribuzione annua.

La gestione patrimoniale è determinata dalle scelte del CDA nel rispetto dei limiti posti dal comma 3 dell’art. 15 del D.P. 23 dicembre 2009, n. 14 e sulla base delle linee di indirizzo strategico definite dal CIV nel piano degli investimenti pluriennale.

Con la pubblicazione sulla GUCE - S n. 82 del 27.04.2012, il 12 settembre 2012 è stata avviata la procedura di gara di evidenza pubblica e di valenza comunitaria per “*l’affidamento del servizio di gestione degli investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo Pensioni Sicilia*” che si è conclusa con l’aggiudicazione al primo soggetto gestore individuato in Unipol Assicurazioni spa (adesso Unipol SAI s.p.a).

Il volume annuo di risorse disponibili da destinare all’investimento finanziario ed affidare in gestione è stato stabilito nel disciplinare di gara in 130 milioni di euro (ripartiti nelle quote rispettivamente del 60% per il primo gestore e del 40% per il secondo gestore) mentre la durata dei contratti con gli aggiudicatari in anni 6.

A seguito della mancata individuazione del secondo gestore, sino all’anno 2015 il primo gestore ha accettato anche il conferimento della quota complementare del 40%.

A chiusura dell’esercizio finanziario 2018, l’ammontare di risorse complessivamente trasferite al gestore esterno Unipol Assicurazioni spa, sono pari a 652 milioni di Euro, come di seguito riportato:

Anno	Investimenti	Importo
2013	Conferimento	€ 210.000.000
2014	Conferimento	0
2015	Conferimento	€ 208.000.000
2016	Conferimento	€ 78.000.000
2017	Conferimento	€ 78.000.000
2018	Conferimento	€ 78.000.000
TOTALE		€ 652.000.000

A fronte dei conferimenti effettuati risulta, alla data del 31 dicembre 2018, un capitale maturato, nel periodo 1/9/2013 – 31/12/2018, di € 713.422.574,00 a fronte di un capitale minimo garantito di € 629.660.931,00.

La convenzione di affidamento del Servizio di Gestione degli Investimenti finanziari per le somme eccedenti le normali necessità del Fondo (CIG 4171515B11), stipulata il 19/03/2013, con “Unipol Assicurazioni Spa”, di durata anni 6 con decorrenza dalla data del primo conferimento, 27/03/2013, è scaduta il 27/03/2019.

In data 17/04/2019 prot. n. 13110, il Fondo ha avviato la procedura di restituzione del capitale maturato (maggiorato delle rivalutazioni e dei rendimenti previsti in convenzione) con il gestore UnipolSAI s.p.a..

In data 03/05/2019 il gestore UnipolSAI in riscontro alla nota suddetta ha mezzo pec comunica che restituirà, ai sensi dell'art. 15 delle condizioni di contratto, l'intero importo, entro 30 giorni, dopo aver acquisito la documentazione necessaria; pertanto le somme saranno disponibili per ulteriori investimenti già nel corrente anno.

Il Fondo, oltre all'affidamento al gestore esterno di parte del surplus di risorse finanziarie, ha effettuato negli anni investimenti in acquisizione titoli di stato italiani.

L'importo dell'investimento in titoli di Stato al 31/12/2018 ammonta per complessivi €393.824.807,08, di seguito si riporta tabella riassuntiva del portafoglio titoli del Fondo al 31/12/2018:

Codice Titolo	Descrizione	Data acquisto	Importo	Scadenza
IT0004644735	BTP MAR 2026 - 4,50%	18/12/2013	€ 83.985.335,74	01/03/2026
IT0004009673	BTP 01AG 2021 - 3,75%	18/12/2013	€ 95.568.332,84	01/08/2021
IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024
IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 40.000.000,00	11/04/2024
IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 17.702.000,00	11/04/2024
IT0005174898	BTPi 110424 - 0,4% CUM	11/04/2016	€ 22.298.000,00	11/04/2024
IT0005312134	BTPi 201123 - 0,25% CUM	20/11/2017	€ 37.000.000,00	20/11/2023
IT0005216491	BTP NOV2021- 0,35%	23/10/2018	€ 28.217.916,00	01/11/2021
IT0005344335	BTP OTT 2023- 2,45%	23/10/2018	€ 29.053.222,50	01/10/2023

Va rilevato altresì che per effetto della L.R. 14 maggio 2009 n. 6 art. 15 comma 3, è stata prevista una dotazione finanziaria iniziale pari ad € 885.000.000,00 da destinare al Fondo Pensioni Sicilia che, ai sensi del comma 4 dell'art. 15, la Regione trasferisce all'Ente in quindici anni a decorrere dall'esercizio finanziario 2010 per un importo pari a € 59.000.000,00 annuo. Detta somma può essere conferita anche con beni immobili il cui valore è valutato da un'agenzia pubblica, commi 5 e 6 del predetto articolo.

Con la L.R. 12/05/2010 n. 11 art. 39 comma 1 tale trasferimento è stato differito all'esercizio finanziario 2011.

Con gli esercizi finanziari 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 la Regione ha trasferito la somma di € 59.000.000,00 annui al Fondo Pensioni Sicilia.

A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e fino ad oggi con le leggi "Disposizioni programmatiche e correttive" relative a ciascun anno la Regione ha disposto il differimento della dotazione finanziaria da trasferire al Fondo Pensioni Sicilia agli esercizi successivi. Tuttavia va

evidenziato che per effetto delle disposizioni contenute nel comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2017 così come modificato dal comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019 le quote relative al biennio 2019 e 2020, pari ad un importo complessivo di 118 milioni di euro, sono differite agli anni 2025 e 2026 nell'ipotesi di mancata realizzazione dei trasferimenti in proprietà di complessi immobiliari di pari valore prevista dal comma 1 dell'articolo 7 della citata legge regionale n. 8 del 2017.

"Somme occorrenti per l'istituzione del fondo destinato al pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale."															
	2010	2011-2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Tot Anni	
	migliaia di euro														
6 / 2009 Art 15, c. 3	59.000	295.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	0		885.000	Autorizzazione iniziale
11 / 2010 Art. 39	-59.000				0	0	0					59.000		0	Differimento limite d'impegno di 1 annualità da 2010-2024 A 2011-2025
3 / 2016 Art 7, c. 21 Art. 26, c. 3			-59.000	0	0	0	0	0					59.000	0	Riduzione anno 2016 complessivi 59.000 migliaia e differimento quota al 2026
8 / 2017 Art 7, c. 1-2			0	-59.000	-59.000	0	0	0						-118.000	Riduzione quote anni 2017-2018 – Attenzione nell'anno 2017 in considerazione che erano stati già emessi mandati per 19.600 mgl il capitolo viene ridotto solo di 39.400 mgl e viene istituito il cap. di entrata 7491 per il rimborso da parte del fondo pensioni delle somme erogate nell'anno 2017 a valere sul limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
8 / 2017 Art 7, c. 6			0	0	19.000	20.000	20.000	0					-59.000	0	Ripristino quota 2016
8 / 2017 Art 7, c. 7			0	0	0	0	59.000	59.000						118.000	Ripristino quote 2017-2018
8 / 2018 Art 27, c. 9					-19.000	0	0	19.000						0	Differimento ripristino quota 2016 all'anno 2021
1 / 2019 Art 7, c. 6						-59.000	-59.000					59.000	59.000		differimento condizionato al mancato trasferimento di immobili previsto dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. n.8/2017 e ss.mm.ii.
1 / 2019 Art 7, c. 7						-20.000			20.000						
	0	295.000	0	0	0	0	79.000	137.000	79.000	59.000	59.000	118.000	59.000	885.000	

Gestione prestiti

L'istituzione della *Gestione Prestiti* è stabilita dall'art. 11, comma 60, della L.R. 9/5/2012 n.

26 che ha aggiunto all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6 il comma 14 bis.

Secondo tale norma *“Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del D.P. Reg. 14 del 23 dicembre 2009 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente o in quiescenza.”*

Con l'art. 7 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8 sono stati aggiunti all'art. 15 della L.R. n. 6/2009 i commi 14 ter e 14 quater che prevedono due ulteriori fattispecie di concessione di prestiti ai Dipendenti Regionali in servizio ed in quiescenza, tuttavia subordinate al possesso di determinati requisiti.

Anche tale gestione risulta direttamente collegata alla Gestione Pensionistica “contratto 2” in quanto è diretta, in via complementare rispetto alla gestione patrimoniale, alla valorizzazione del surplus di risorse finanziarie eccedenti le normali necessità del fondo per la copertura finanziaria delle prestazioni pensionistiche in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (c.d. contratto 2).

Tale tipologia di prestazioni si ispira al modello della gestione creditizia dell'INPDAP introdotta con DPR n. 180/1950 (come modificato dalla l. 80/2005 e dalla l. 266/2005) e si informa al principio di contemperare l'obiettivo istituzionale di valorizzare la contribuzione degli iscritti con l'altra missione istituzionale di erogare, in favore dei fruitori previsti dalla norma, prestiti a tassi inferiori a quelli di mercato.

INVESTIMENTI GESTIONE PRESTITI			
Concessioni		Rimborsi	
Quota capitale		Quota capitale	
Data	Importo	Scadenza	Importo
sino al 31/12/2018	€ 46.814.407,72	sino al 31/12/2018	€ 15.929.021,70

Gestione funzionamento

Le *“Spese di Funzionamento”*, sono strettamente collegate alle funzioni intestate all'attività che il Fondo Pensioni deve svolgere istituzionalmente.

A tali spese si provvede principalmente con il contributo previsto dal comma 16 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce per gli esercizi finanziari successivi al 2009 un importo minimale del contributo annuo per spese di funzionamento e di organizzazione, valutato in 200 migliaia di euro ma suscettibile di variazioni secondo il disposto del comma 17 dello stesso articolo. Tale contributo risulta palesemente inadeguato alle minimali esigenze dell'Ente, in quanto non è bastevole al pagamento degli organi dello stesso.

Il Fondo per far fronte alla copertura delle spese di funzionamento integra le risorse con alcuni cespiti che, per la loro particolare natura, sono connessi all'attività amministrativa che l'Ente svolge in favore di pensionati per la concessione di prestiti per la cessione del quinto dello stipendio o della pensione. Concorrono, altresì, al finanziamento delle spese di funzionamento gli interessi maturati sul conto di tesoreria intestato “Contratto 1”.

INDIRIZZI STRATEGICI DI INTERVENTO

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) ha fornito le sue prime linee di indirizzo con delibera n. 1/2012.

Nel prevedere prevalentemente impieghi di natura finanziaria, nel rispetto di un orientamento sempre improntato ad in criterio di diversificazione, aveva condiviso l'avviso del CDA di ritenere necessario l'affidamento ad un gestore esterno della gestione patrimoniale degli investimenti mobiliari richiedendo detta attività specializzazione, competenze e professionalità tipiche degli operatori del settore della finanza e del mercato dei capitali.

Nel verbale n. 5/2014 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) ha confermato la sua contrarietà ad eventuali investimenti sul mercato immobiliare sia in relazione all'andamento del mercato sia per le problematiche connesse alla relativa gestione degli immobili da parte dell'Ente.

Nel verbale n.1/2015 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) ha fornito delle ulteriori linee di indirizzo indicando all'Ente di *“investire in titoli di Stato a breve, medio e lungo termine”* al fine di *“ridurre la giacenza infruttuosa sui conti correnti ai valori minimi e, comunque, ad importi non superiori alle necessità connesse al pagamento delle pensioni”*.

Come già detto, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, a suo tempo costituito con decreto presidenziale n. 446/Serv.1°/SG dell'11 novembre 2011, è scaduto nel mese di novembre 2015 ed è stato rinnovato con Decreto del Presidente della Regione n. 264 del 03/05/2019, tale ritardo nella nomina ha comportato un palese vuoto di programmazione.

L'ultimo Piano degli Investimenti Finanziari approvato dal CIV non risulta più coerente con la mutata situazione dei mercati finanziari avvenuta negli ultimi tre anni, che ha evidenziato la persistenza di tassi di rendimento negativi per gli investimenti a capitale garantito.

Tanto si rappresenta e si propone per l'esame e l'approvazione dell'organo di vertice.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5
Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti
Giovanni Di Leo

IL DIRETTORE GENERALE
Fondo Pensioni Sicilia
Avv. Filippo Nasca

Visto ed esaminato, il Consiglio di Amministrazione adotta.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Fulvio Bellomo